



## **COMUNE DI VERBANIA**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/05/2022  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20/04/2023**

## INDICE

### ***Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI***

**Art. 1** – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

**Art. 2** – SOGGETTO ATTIVO

### ***Titolo II – PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI***

**Art. 3** – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

**Art. 4** – GESTIONE E DEFINIZIONE DI RIFIUTO

**Art. 5** – SOGGETTI PASSIVI

**Art. 6** – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

**Art. 7** – LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

**Art. 8** – LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

**Art. 9** – LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.

**Art. 9 bis** – ADEMPIMENTI A CARICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

**Art. 9 ter** – AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO E AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

**Art. 10** – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

### ***Titolo III – TARIFFE***

**Art. 11** – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

**Art. 12** – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

**Art. 13** – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

**Art. 14** – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

**Art. 15** – UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

**Art. 16** – UTENZE NON DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – CLASSIFICAZIONE

**Art. 17** – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

**Art. 18** – TRIBUTO GIORNALIERO

**Art. 19** – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

### ***Titolo IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI***

**Art. 20** – RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE

**Art. 21** – RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

**Art. 22** – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

**Art. 23** – AGEVOLAZIONI

**Art. 24** – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

### ***Titolo V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI***

**Art. 25** – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

**Art. 26** – RISPOSTE ALLE DICHIARAZIONI

**Art. 27** – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI

**Art. 28** – CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI

**Art. 29** – RISCOSSIONE

**Art. 30** – ATTIVITA' DI CONTROLLO

**Art. 31** – SANZIONI

**Art. 32** – INTERESSI

**Art. 33** – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

**Art. 34** – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

**Art. 35** – RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E RIMBORSI

**Art. 36** – RISCOSSIONE COATTIVA

**Art. 37** – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

***Titolo VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

**Art. 38** – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

**Art. 39** – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs.n.446 del 15/12/1997.
2. Disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti "TARI", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione così come previsto dall'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e smi, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) del 18.01.2022 n. 15/2022/R/RIF e suoi allegati.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della sopra citata Legge n.147 del 27.12.2013.
4. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.
6. L'Amministrazione Comunale nell'ottica di una possibile applicazione della tariffa puntuale o della tariffa corrispettiva potrà procedere a verifiche di tipo sperimentale per commisurazioni della produzione rifiuti per singola utenza.

#### **Art. 2 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, semprechè gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **TITOLO II**

### **PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 3 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, individuati al successivo art. 6.
2. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo, impianti o attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Restano comunque tassabili i locali pertinenti ad utenze domestiche, anche se privi di utenze e di fatto inutilizzate. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile, oppure qualora ci siano servizi di rete comuni a più unità immobiliari per i quali non sia possibile la cessazione autonoma, deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e le loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, di servizio e le attività produttive in genere.

#### **Art. 4 – GESTIONE E DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani oltre al servizio di spazzamento e lavaggio strade e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. Il gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono. Il Comune di Verbania, tramite l'operatività dell'Ufficio Tributi, è il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Detta attività comprende le operazioni di: accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento), gestione del rapporto con gli utenti (esclusa la gestione dei reclami inerenti ai servizi di gestione dei rifiuti in quanto affidata al gestore del servizio stesso) anche mediante sportelli dedicati o call-center; gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; promozione di campagne ambientali, prevenzione nella produzione di rifiuti.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs.n. 152/2006, dal vigente regolamento comunale di igiene urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs.n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.n. 116/2020 e s.m.i.

#### **Art.5 – SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo TARI è dovuto da *chiunque*, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare/anagrafico o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tassa, della riscossione, dell'accertamento e del recupero del credito.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo TARI è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo TARI dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili sui tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo TARI tutte le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle sole utenze non domestiche e pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettabili al prelievo; per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Sono escluse dal tributo, oltre a tutti gli altri casi previsti nei successivi artt.7, 8 e 9:
  - a) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione e non operative pertinenziali od accessorie di locali tassabili ad uso delle utenze non domestiche;
  - c) locali ed aree del Comune di Verbania adibite a sede dei suoi uffici e dei servizi comunali, destinati allo svolgimento di funzioni istituzionali e direttamente occupati, detenuti o condotti.

**Art. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono altresì soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e di quant'altro previsto al precedente art. 3; sono da intendersi escluse anche le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo ma servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi) per i quali non è possibile la cessazione autonoma purché sia dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;  
I locali destinati ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità, salvo la tassabilità dei casi previsti al precedente art. 3 comma 2. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile oppure sia servita da servizi di rete comuni a più unità immobiliari per i quali non è possibile la cessazione autonoma, deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali;
  - b) gli impianti sportivi, limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoi, sale massaggi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simil, gradinate ed in genere le aree destinate al pubblico;
  - c) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori alla data riportata nella certificazione di fine lavori o alla data in cui risultano predisposti all'uso come da precedente art. 6 se antecedente a quella di fine lavori, purché i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 (trenta giorni);
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - g) le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva al transito, manovra o alla sosta dei veicoli per la movimentazione o per il carico/scarico, aree dove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;
  - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste

l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.;

- i) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato, sono invece in ogni caso da intendersi soggette al tributo TARI le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per le attività non strettamente connesse al culto stesso;
  - j) i locali delle abitazioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 1,5 metri;
  - k) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
  - l) i fabbricati danneggiati, dichiarati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità;
  - m) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi, depositi, magazzini ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di chiusura ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la cessazione del contratto di affitto/comodato d'uso, l'atto di vendita, la documentazione comprovante la chiusura dei servizi di rete, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, etc.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo TARI ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni di legge per infedele o omessa dichiarazione.

**Art. 8 - LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

- 1. Sono esclusi dal tributo TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria, di variazione o di chiusura ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo TARI ai sensi del predetto articolo verrà applicato il tributo TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni di legge per infedele o omessa dichiarazione.

**Art. 9 - LOCALI E AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizioni che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani. La quantità totale di rifiuti urbani prodotti dall'utente è determinata applicando alle superfici in cui è prodotta tale tipologia di rifiuto i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il Comune può effettuare un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti. Rientrano pertanto nei casi di esclusione oltre che le aree di produzione di rifiuti speciali anche i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta, i magazzini, vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale.

Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

Per le attività industriali, non si computano le superfici delle aree di lavorazione in quanto i rifiuti della produzione sono considerati dall'art. 183 comma 1, lett. b) sexies del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., non inclusi in quelli urbani, fermo restando la tassazione delle altre superfici dell'attività produttrici di rifiuti urbani, ai sensi della normativa vigente.

In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.Lgs.n. 152/2006, oltre al tributo TARI dovuto per l'intero anno solare.

2. Non sono in particolare soggette al tributo TARI:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora sia documentata una contestuale produzione anche di rifiuti urbani o di sostanze comunque non confe-

ribili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento qui di seguito indicate:

<b>Categoria di attività</b>	<b>Riduzione</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi, farmaceutici	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	20%
Falegnameria, vetroresine	20%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Marmisti, vetrerie	20%
Edilizia	20%
Macellerie	20%

4. Per le attività con condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nell'elenco di cui sopra, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
5. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano:
  - a) ad indicare nella denuncia originaria o di variazione di cui al successivo art. 25, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciali, di servizio ecc...) nonché le superfici produttive di rifiuti speciali o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice EER;
  - b) a fornire entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La presentazione entro il termine indicato dalla comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità.
6. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.
7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

8. Tale condizione di esclusione decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del Comune, con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta entro il termine assegnato, non essendo stato posto il Comune nella condizioni di verificare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi secondo legge, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente la richiesta.
9. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

**Art. 9 bis - ADEMPIMENTI A CARICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 2 (due) anni, senza possibilità di rientro al servizio pubblico. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità previste nel presente articolo;
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi, chi intende fuoriuscire dal servizio pubblico, deve presentare apposita comunicazione al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
4. Nella comunicazione di cui al precedente comma, devono essere indicati:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, Partita IVA o Codice Fiscale per i soggetti privi di Partita IVA, codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo, dati catastali dell'immobile e le loro superfici tassabili;
  - d) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
  - e) quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  - f) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassonetti/bidoni ecc...;
  - g) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto per l'avvio a recupero (denominazione o ragione sociale, Partita IVA o Codice Fiscale, localizzazione, attività svolta).

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento

che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

5. Nel caso di utenze non domestiche di nuova apertura o di subentro in attività esistenti che si formalizzano dopo il 30 giugno, la scelta deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione del tributo prevista dal presente regolamento, con decorrenza dall'anno successivo.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti, ai sensi dell'art. 1 comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013 e nel rispetto dei modi e dei tempi fissati al successivo art.21.
7. Il conferimento al privato per l'avvio al recupero deve riguardare tutti i rifiuti urbani prodotti dall'utenza.

**Art. 9 ter - AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO E AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. Il Comune di Verbania ricevuta la formale e valida comunicazione di opzione per il conferimento al di fuori del servizio pubblico ai sensi del precedente art. 9 bis del presente regolamento, ne dà comunicazione sia al gestore del servizio che ai settori interessati, ai fini della predisposizione dell'esonero dal servizio di raccolta e per le altre annotazioni ai fini della determinazione della TARI dovuta per la parte fissa.
2. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare allo stesso tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita; la comunicazione dovrà inoltre contenere le seguenti ulteriori informazioni:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, Partita IVA o Codice Fiscale per i soggetti privi di Partita IVA e codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, Partita IVA o Codice Fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte ed avviate al recupero, tenuto conto delle capacità quali-quantitative di produzione di rifiuti per l'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta sulla quota variabile e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
5. Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti, il Comune, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con li utenti, comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento tacito della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di 60 (sessanta) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.
6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa/incompleta presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione, tramite accertamento esecutivo.

#### **Art.10 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C assoggettabile al tributo TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998 n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati

la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
  - la superficie dei locali è misurata al netto dei muri e di eventuali pilastri;
  - la superficie delle aree esterne è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti;
  - nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
5. Tali dati devono essere desunti dalle planimetrie catastali o da analogha documentazione oppure dalla misurazione diretta.
6. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 25 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

### **TITOLO III**

#### **TARIFFE**

#### **Art. 11 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Il tributo TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dall'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti "MTR" e conseguenti deliberazioni vigenti per il periodo regolatorio di riferimento.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 147/13 e smi, all'art. 8 del D.P.R. 158/1999 e di cui ai provvedimenti emanati da ARERA ai sensi della Legge 27/12/2017 n. 205.
5. A partire dall'anno 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

## **Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
3. Le tariffe del tributo TARI, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/21, n. 228, convertito nella Legge 25/02/22, n. 15, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani normato al successivo art. 13. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs.n.267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
8. L'insieme dei costi da coprire attraverso il tributo TARI sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e di proporzionalità che devono essere recepiti nella delibera di approvazione delle tariffe del tributo TARI.
9. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

## **Art.13 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo TARI avviene ogni anno, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147 del 27/12/2013, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività predispone il Piano Economico Finanziario, secondo modi e tempi previsti dal Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti "MTR" definito con

- apposite deliberazioni dall'Autorità di regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
    - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
    - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
    - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
  4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
  5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
  6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### **Art.14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso, o la detenzione dei locali ed aree di cui all'art. 3 e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al successivo art. 25.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste, il possesso o la detenzione dei locali e/o aree.
3. In caso di presentazione della denuncia di chiusura oltre i termini di cui al successivo art. 25, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante. Anche in mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione contributiva cessa d'ufficio nel caso di subentro dichiarato nel possesso o detenzione dei locali e delle aree.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo

art.25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni del tributo saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. Il tributo è dovuto per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9.

**Art.15 – UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE -DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria di cui al precedente art.12.
4. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. Per le autorimesse, le cantine o altri luoghi simili di deposito occupate o condotte da persona fisica come accessorio o pertinenza di locale abitativo anche se ubicati in altro indirizzo e/o intestate ad altro componente il nucleo familiare, su espressa dichiarazione del contribuente da presentarsi nei modi e nei termini di cui al successivo art. 25, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita nell'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.
6. Se le medesime tipologie impositive sono condotte da persona fisica facente parte di un nucleo familiare privo nel Comune di utenza abitativa e non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, le stesse vengono considerate come utenza domestica condotta da un unico occupante con assoggettamento sia alla parte fissa che alla parte variabile del tributo TARI. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. La superficie andrà dichiarata ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio.

**PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:**

8. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare

anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.

9. Sono altresì considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizioni che l'assenza sia adeguatamente documentata per ogni annualità.
10. Più precisamente il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al quindicesimo giorno precedente alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui al successivo art.26, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
11. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
12. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
13. Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa, la tariffa verrà applicata sulla base del numero dei componenti residenti nell'abitazione principale, salvo diversa dichiarazione da parte del soggetto stesso che ne attesti la non occupazione o la non utilizzazione. Il Comune si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto.

#### **PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI:**

14. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nelle dichiarazioni di cui al successivo art. 25 che deve corrispondere a quanto risultante nei registri anagrafici del Comune di residenza, in mancanza e salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 3.
15. Nel caso di soggetti non residenti nel Comune, ma che per motivi di lavoro occupano unità abitative con contratto di affitto, qualora effettivamente siano occupate da una sola persona, dietro presentazione di dichiarazione di cui al successivo art. 25, il numero degli occupanti da considerare è fissato in una unità. Alla dichiarazione dovranno essere allegati:
  - a) copia del contratto di affitto;
  - b) documentazione comprovante l'attività lavorativa temporanea.
16. Per l'unità abitativa del soggetto deceduto, caduta in comunione ereditaria e non occupata od utilizzata, il numero degli occupanti, previa dichiarazione di cui al successivo art. 25, da parte di uno degli eredi si assume pari a uno sino all'effettiva occupazione da parte di un soggetto diverso.

17. L'Ufficio Tributi si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche tramite sopralluogo, che il contribuente si impegna ad autorizzare.
18. Le variazioni del numero di componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti al successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

**Art.16 – UTENZE NON DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE - CLASSIFICAZIONE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria di cui al precedente art.12.
4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato 2 viene di regola effettuato con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT quale risulta dal registro delle imprese presso la CCIAA, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante. In presenza di più unità locali ubicate in luoghi diversi, sarà possibile attribuire una categoria diversa solo ed esclusivamente qualora a dette superfici siano attribuiti differenti codici ATECO fatta salva l'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree dichiarata e accertata dal Comune. Nel caso di discordanza fra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli uffici la modifica del codice ATECO entro 60 giorni dall'invito. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale, anche se le stesse presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito ecc...). Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica destinazione d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione espressamente dichiarata e accertata d'ufficio.
7. Ai locali ad uso parcheggio coperto di qualsiasi categoria di utenza non domestica viene assegnata la categoria n. 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".

8. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta".
9. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica o professionale, va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando alla dichiarazione, di cui all'art. 25 del presente regolamento, apposita planimetria in scala, da cui risulti evidente la diversa destinazione dei locali. Alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.
10. Le unità immobiliari adibiti ad attività ricettive extralberghiere anche se gestite in forma non imprenditoriale e comunque tutte quelle attività extralberghiere tenute dalla norma ad applicare l'imposta di soggiorno, si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa, utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 8A "Affittacamere senza ristorazione, bed and breakfast, case ed appartamenti vacanze e residence, residenze di campagna, case per ferie, ostelli e immobili destinati a locazioni brevi". L'eventuale sospensione del CIR per qualsiasi periodo, nonché la sospensione temporanea di attività non soggette a CIR, non comporta né la chiusura dell'utenza né tantomeno lo spostamento dell'utenza da non domestica a domestica. Si provvederà allo spostamento da utenza non domestica a utenza domestica solo nel caso il possessore dell'immobile dichiarerà di aver locato lo stesso con contratto di natura temporanea (superiore a 30 giorni) o ordinaria. Di conseguenza si provvederà a chiudere l'utenza quando si verificano le condizioni di esclusione dal tributo specificate nei precedenti articolo e debitamente dichiarate ai sensi del successivo art. 25.
11. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

#### **Art.17 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 19, che sarà scorporato e versato alla Provincia.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art.18 – TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati

anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centottantatré) giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'allegato 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo percentuale del 100%. Per le utenze non domestiche l'attribuzione della categoria di appartenenza avviene secondo quanto disposto al precedente art. 16.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 (centottantatré) giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo TARI.
6. Non si fa luogo alla riscossione del tributo giornaliero nei seguenti casi:
  - a. per occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti ecc..., per la durata non superiore a 6 (sei) ore;
  - b. occupazioni per effettuazioni di traslochi, per la durata non superiore a n. 6 (sei) ore;
  - c. per occupazioni con operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
  - d. per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive che non comportino produzione di rifiuto;
  - e. per occupazioni temporanee effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro a scopo benefico;
  - f. per ogni tipo di occupazione che comporta la produzione di rifiuti speciali;
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento, canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai successivi articoli ad eccezione delle riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive (uso stagionale).
11. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi o manifestazioni comportanti una rilevante produzione di rifiuti e conseguentemente la necessità dell'attivazione di un servizio integrativo rispetto alle normali frequenze di raccolta, lo svolgimento di tale servizio deve essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il

promotore delle manifestazioni o il produttore dei rifiuti ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa si considera pertanto assoluta nell'ambito di detto contratto.

12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale TARI, compreso il tributo provinciale e la maggiorazione di cui ai successivi articoli.

**Art.19 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE**

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo TARI e viene riscosso contestualmente al pagamento della TARI.

**TITOLO IV  
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

**Art.20 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Il tributo TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 (centottantatré) giorni – riduzione del 10% purché tali alloggi siano posseduti e detenuti da soggetti non residenti e non risultino concessi in locazione o in comodato a terzi;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero – riduzione 10% purché tali alloggi non risultino concessi in locazione o in comodato a terzi;
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione, nella parte variabile, del 30%: Possono beneficiare di tale riduzione i soggetti che dichiarano:
  - di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica presso il giardino o terreno non lastricato, anche non pertinenziale alla propria abitazione, mediante utilizzo di apposito composte o concimaia/cumulo;
  - di conferire attraverso il sistema stradale di raccolta, solamente la rimanente frazione secca dei propri rifiuti;
  - di accettare i controlli che il Comune o soggetto autorizzato vorrà disporre;
  - di accettare che in caso di accertamento di irregolarità verrà revocato il diritto alla riduzione e si procederà al recupero del tributo TARI dovuto e all'erogazione delle sanzioni.
3. Le riduzioni di cui ai comma precedenti si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno, purché non siano mutate le condizioni.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art.25 Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. 178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta nel territorio comunale e comunque in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari.

#### **Art. 21 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Il tributo TARI si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nella seguente condizione:
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purché non superiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubblica autorità e decorrono dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art.25 Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Le aree scoperte operative ubicate su suolo privato di attività classificate nelle categorie alberghi con ristorante, alberghi senza ristoranti, bar-caffè-pasticcerie, mense-birrerie-amburgherie, discoteche night-club, cooperative agricole per la sola parte relativa all'attività di ristorazione agrituristica, per beneficiare di tale riduzione necessitano invece solo della presentazione entro il 31 dicembre di ogni anno di apposita dichiarazione nel quale si attesti che nell'anno successivo l'area scoperta operativa verrà utilizzata per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni, specificandone la decorrenza.
3. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 649, 2° periodo, della Legge 147/2013 e smi, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

La riduzione di cui al comma 3 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune a mezzo PEC entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità totale di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che

l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.

La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno comporta la perdita del diritto alla riduzione.

La determinazione della riduzione, viene effettuata a consuntivo dell'anno solare e mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

La comunicazione di cui sopra, attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviati a riciclo dovrà inoltre contenere nonché le seguenti ulteriori informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, Partita IVA o Codice Fiscale per i soggetti privi di Partita IVA, codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, Partita IVA o Codice Fiscale, localizzazione, attività svolta).

4. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
5. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerata come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di 60 giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Art. 22 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo TARI è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
  - a) del 70% per le utenze poste ad una distanza oltre i 1000 m. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
  - b) del 60% per le utenze poste ad una distanza compresa tra i 500 e i 1000 m. dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano sia alle utenze domestiche che non domestiche dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.
3. Non viene riconosciuta alcuna riduzione per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso le isole ecologiche presenti sul territorio comunale.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Il tributo TARI è altresì ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile dell'80% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzioni del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art.23 – AGEVOLAZIONI**

1. Il tributo TARI si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) utenze domestiche e relative pertinenze di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero, allacciate ai servizi, a condizione che le stesse non siano utilizzate da nessun'altra persona: riduzione del 50% sia nella parte fissa che nella parte variabile.
2. Dette agevolazioni si applicano dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e si rinnovano automaticamente ogni anno.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art.25. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Il Consiglio Comunale, nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe del tributo, può definire i criteri e le modalità per l'applicazione di ulteriori agevolazioni/riduzioni in favore sia di utenze domestiche che non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico; La relativa copertura dovrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune in aderenza ai disposti di cui all'art. 1 comma 660 della Legge 147/13 e s.m.i., mentre le riduzioni/agevolazioni previste al comma 1 del presente articolo e negli articoli precedenti

restano a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013.

#### **Art. 24 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo TARI dovuto.

### **TITOLO-V**

#### **DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI**

#### **Art. 25 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, O DELLA DETENZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere esclusioni;
  - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esclusioni, agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
4. La dichiarazione iniziale (attivazione del servizio) deve essere presentata dal soggetto passivo entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
5. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e gli altri uffici comunali e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

6. La stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo TARI. In caso contrario la dichiarazione di variazione (variazione del servizio) o cessazione (cessazione del servizio) va presentata entro il termine di 90 (novanta) giorni solari a quello del verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.
7. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:
  - a) Le generalità dell'utente e la sua residenza;
  - b) Il Codice Fiscale;
  - c) Per le utenze non domestiche: la Partita IVA;
  - d) Se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  - e) L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - f) Il numero di telefono fisso e/o cellulare;
  - g) Il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione....);
  - h) Il numero degli occupanti, per le utenze domestiche così come già specificato al precedente art. 15;
  - i) Per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o altra documentazione comprovante la tipologia di attività svolta come dettagliatamente specificato al precedente art. 16;
  - j) L'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno ove esistente;
  - k) Gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate;
  - l) L'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliare nel numero civico (utenza plurima);
  - m) In caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
  - n) In caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
  - o) Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
  - p) Le superfici calpestabili e la destinazione d'uso dei locali e delle aree e le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
  - q) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

- r) La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione autografa o digitale a seconda della modalità di presentazione utilizzata dal dichiarante;
  - s) Planimetria catastale o di progetto per i locali e se trattasi di area scoperta, la planimetria catastale, o il contratto di affitto, se trattasi di area privata, o l'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dai dati riferibili all'effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti;
  - t) Documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'utenza, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
9. La dichiarazione può prevedere l'indicazione di altri elementi, notizie o attestazioni che il Comune riterrà utile richiedere.
10. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. La mancata sottoscrizione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico tributi e/o on line accessibile dalla home page del sito internet del Comune, a mezzo posta con raccomandata AR, via mail o PEC, allegando fotocopia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC, all'atto del caricamento nel caso di dichiarazione compilata on line. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.
12. Nel caso in cui il contribuente richieda collaborazione all'operatore di sportello per la compilazione dei moduli, lo stesso dovrà manifestarne espressa richiesta sottoscrivendo per accettazione quanto riportato nell'apposito campo.
13. In caso di decesso del soggetto occupante, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali e delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia entro il termine di 90 (novanta) giorni solari dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria può essere effettuata da uno degli eredi. In caso contrario vi provvederà il Comune d'ufficio volturando l'utenza in capo ad uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare convivente del soggetto deceduto se presente, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti in caso contrario a uno degli eredi.
14. In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo sulla base di quanto dettagliatamente specificato al successivo art.30.
15. I soggetti di cui al comma 2 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini dei previgenti prelievi sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo variazioni e/o cessazioni che determinino un diverso ammontare del tributo TARI.
16. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine

previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di invito.

17. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune, qualora sia a conoscenza, può procedere con la cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione del possesso dei locali e delle aree soggette alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.
18. Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma 18 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

#### **Art. 26– RISPOSTE ALLE DICHIARAZIONI**

1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie di ARERA sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetti sul rapporto di imposta, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il Comune tramite l'Ufficio Tributi è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste.  
La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.
2. Il tempo di risposta alle richieste è preferibilmente di 30 (trenta) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione) e la data di invio della risposta scritta, mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.
3. La risposta alle richieste deve contenere:
  - a)il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione, di cessazione del servizio);
  - b)il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;
  - c)la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;
  - d)il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (variazione e cessazione).

#### **Art. 27– RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI**

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non riguardano il rapporto di imposta e le disposizioni normative nazionali e regolamentari che lo disciplinano.
2. Ai fini del presente articolo i reclami e le richieste scritte di informazione riguardanti il tributo TARI si intendono riferite al Comune tramite l'Ufficio Tributi quale gestore del servizio dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, mentre per i reclami e le richieste inerenti al servizio di raccolta, trasporto e spazzamento/lavaggio strade si rinvia alla società ConSerVCO SpA. Gestore della specifica attività.
3. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio.
4. Il Comune predispone specifico modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compatibile on line, che deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi dell'utente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
5. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 4, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
6. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
7. Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti preferibilmente entro 30 (trenta) giorni lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento della richiesta.

#### **Art. 28 – CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI**

1. Fermo restando che le risposte scritte non costituiscono esercizio dell'attività accertativa del tributo TARI in quanto vincolato alla procedura ed atti tipizzati per come disciplinati dalla legge nazionale, quindi le risposte scritte rimangono rilevanti ai soli fini della

regolazione della qualità del servizio, il gestore interessato è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritte e alle richieste scritte di informazioni utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
  - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti;
  - c) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
  - e) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
2. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

#### **Art. 29 – RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, avvisi di pagamento (o inviti di pagamento) che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo TARI e per il tributo provinciale; L'avviso di pagamento dovrà altresì contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L.212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
2. E' previsto l'invio dell'avviso di pagamento al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato su specifica indicazione del Comune:
  - mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs.n. 241 del 09 luglio 1997;
  - tramite Sepa Direct Debit (SDD), bonifico bancario o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali specificatamente indicate nell'avviso di pagamento o di accertamento;
  - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al D.Lgs.n. 7 marzo 2005, n. 82 (Pago Pa);Qualora il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

4. Il versamento è effettuato, di norma, per l'anno di riferimento, in 3 (tre) rate di pagamento o in rata unica secondo le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 (venti) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Le prime due rate sono dovute a titolo di acconto e determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza di almeno 20 (venti) giorni deve essere rispettato solo con il riferimento al pagamento della prima rata ovvero al pagamento in un'unica soluzione se coincidente.
5. Nell'importo dovuto per l'anno di competenza, possono essere inseriti anche eventuali recuperi del tributo e/o compensazioni, riferiti ad annualità precedenti.
6. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiori o inferiori a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006 n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, dev'essere operato per ogni codice tributo.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) è notificato apposito sollecito di pagamento/avviso di accertamento nei modi e nei termini previsti ai successivi art. 30 e 31.
8. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
9. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento che deve essere pagato entro n. 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento in rata unica, salvo la possibilità di dilazionare il pagamento nel caso si verificano le condizioni di cui al successivo art. 31.

#### **Art. 30 – ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
  - a) inviare questionari e richiesta di produzione documentale al contribuente (contratti di locazione, contratti di affitto, scritture private ecc...);
  - b) richiedere dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;

- c)disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni;
- d)richiedere all'amministratore di condominio la trasmissione di copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 del c.c. corredato dal numero di occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
- e)richiedere al gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
- f)utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, nonché utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche;
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cc.
  5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, in alternativa al criterio della superficie calpestabile, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo TARI quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base a quanto al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.
  6. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n.212.
  7. Nel caso in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L.296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019 che acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D 14 aprile 1910, n. 639.
  8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o quando attivate le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari o postali.
  9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
  10. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449 si applica al tributo TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n.218/1997.
  11. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/1995, ovvero in caso di atto nativo digitale, con firma digitale.

12. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

#### **Art.31 – SANZIONI**

1. In caso di omesso, o insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; al contribuente è notificato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in un'unica soluzione, dando un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro;
5. Le sanzioni previste ai comma 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Art. 32 – INTERESSI**

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo TARI a seguito delle violazioni contestate di cui ai precedenti articoli, si applicano gli interessi moratori.
2. La misura degli interessi è fissata nel limite del saggio di interesse legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Gli interessi di cui al presente articolo devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 33 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria, nonché al rimborso per somme inferiori a €10,00 per anno d'imposta. La somma sopra riportata si intende comprensivi di tributo provinciale.

2. Il Comune, non procede all'accertamento, e alla riscossione coattiva relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Tali disposizioni non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 18 del presente regolamento.

#### **Art. 34 – DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili secondo le condizioni e modalità sotto riportate:
  - a) importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro 100,00;
  - b) da euro 100,00 a euro 500,00 da tre fino a sei rate, con un minimo a rata non inferiore a 25,00 euro;
  - b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
  - c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
  - d) da euro 6.000,01 a euro 19.999,99 fino a trentasei rate;
  - e) da euro 20.000,00 a euro 50.000,00 fino a quarantotto rate;
  - f) da euro 50.000,01 a euro 150.000,00 fino a sessanta rate;
  - g) oltre euro 150.000,01 fino a settantadue rate;con obbligo, per importi a partire da euro 20.000,00, di presentazione di garanzia bancaria o assicurativa rilasciata da soggetti di cui all'art.1, commi b) e c) della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i, secondo le modalità indicate ai successivi punti; In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. E' ammissibile la rateizzazione anche dell'avviso di pagamento bonario e del relativo avviso di sollecito;
3. La garanzia bancaria o assicurativa deve prevedere:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
  - l'operativa della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune;
  - la validità fino all'effettivo adempimento delle obbligazioni garantite e lo svincolo con il consenso scritto del Comune;
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi, pari ad un massimo di 12 rate mensili, e comunque non superiore al numero di rate concesse nell'iniziale piano rateale (quando inferiori a dodici), a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 4.
5. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario iscriverà ipoteca o fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi di mora, nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento. La suddetta misura rimane ferma per tutta la durata della dilazione.

**Art. 35 - RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E RIMBORSI**

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto di imposta, che trova espressione attraverso atti tipizzati.
2. Per richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti identificato nel Comune tramite l'Ufficio Tributi, anche in via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi da pagare, già pagati o per i quali è stata richiesta la rateazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.
3. In ogni caso la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, né tanto meno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che deve essere esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia tributaria di primo grado nei tempi e modi previsti dal D.Lgs.n.546/92.
4. Il modulo per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile on line, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi dell'utente:
    - il nome. Il cognome e il codice fiscale;
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzialmente un rimborso di pagamento già effettuati;
    - la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme per le quali si richiede il rimborso.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rimborso senza l'utilizzo del modulo predisposto dal Comune, purché contenga almeno gli stessi campi obbligatori di cui al presente comma 4.
6. Ai soli fini delle prescrizioni regolatorie in tema di qualità del servizio, il Comune tramite l'Ufficio Tributi quale gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto alla risposta motivata preferibilmente entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di importi rateizzati e non versati ovvero di

restituzione di somme da versare o già versate. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e deve contenere:

a)il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati;

b)il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;

c)l'esito della verifica, ed in particolare:

-la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

-il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

-l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

-l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di Giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

7. Qualora l'utente indichi nella propria denuncia un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
8. In ogni caso, l'omessa risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati non può essere intesa come sua accettazione; qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, l'omissione di risposta può assumere, decorsi i termini di legge, valenza di silenzio rifiuto, mentre la risposta negatoria emessa assume la funzione di rifiuto espresso al rimborso richiesto, impugnabile entro 60 (sessanta) giorni) dalla sua notifica innanzi la competente Corte di giustizia tributaria provinciale di primo grado.
9. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.
10. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica l'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nei modi e nei termini previsti nei successivi commi.
11. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza in ossequio al termine previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006.
12. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art.32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
13. Non si procederà al rimborso o alla compensazione spettante al contribuente nei casi stabiliti dalla legge qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore ad €10,00.
14. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo TARI. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

#### **Art. 36 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art.30, entro il termine per la presentazione del ricorso, l'avviso di accertamento acquista efficacia esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/19 n. 160.
2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

#### **Art. 37 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributi sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs.n. 196/2003 e del D.Lgs.n. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 38 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili con quanto previsto nel presente regolamento.

#### **Art. 39 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge, le disposizioni contenute nel Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 28/11/2022 nonché i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## ALLEGATO 1

### UTENZE DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

<b>N.</b>	<b>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</b>
<b>1</b>	Nucleo familiare con 1 componente
<b>2</b>	Nucleo familiare con 2 componenti
<b>3</b>	Nucleo familiare con 3 componenti
<b>4</b>	Nucleo familiare con 4 componenti
<b>5</b>	Nucleo familiare con 5 componenti
<b>6</b>	Nucleo familiare con 6 componenti

## ALLEGATO 2

### UTENZE NON DOMESTICHE

#### CLASSIFICAZIONE

<b>N.</b>	<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>2</b>	Cinematografi e teatri
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
<b>4</b>	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
<b>5</b>	Stabilimenti balneari
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>7</b>	Alberghi con ristorante
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante
<b>8a</b>	Affittacamere senza ristorazione, bed and breakfast, case ed appartamenti vacanze e residence, residenze di campagna, case per ferie, ostelli e immobili destinati a locazioni brevi
<b>9</b>	Case di cura e di riposo
<b>10</b>	Ospedali
<b>11</b>	Uffici, agenzie
<b>12</b>	Banche, istituti di credito e studi professionali
<b>13</b>	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
<b>14</b>	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione di beni specifici
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticcerie
<b>25</b>	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti
<b>29</b>	Banchi di mercato generi alimentari
<b>30</b>	Discoteche, night club
<b>31</b>	Cooperative agricole (categoria introdotta dalla Regione Piemonte)

